



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 del 21/05/2021

OGGETTO: Richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali verificatisi su territorio comunale: Prot.lli n° 5008/2020 e n.15823/2020. Proposte di definizione bonaria.

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di MAGGIO alle ore 13:08, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Cosimo Passiatore

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 250 del 20/11/2020
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
01/12/2020

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Avv. Guido MASSARI)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
02/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **250** del **20/11/2020** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso:

- Che il Comune, per lo svolgimento delle attività istituzionali ed, in particolare, in qualità di proprietario e/o gestore delle strade e degli edifici di competenza, può essere chiamato a rispondere, ai sensi delle norme civilistiche in materia di responsabilità aquiliana, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze degli immobili e delle strade;
- Che, altresì, l'amministrazione comunale risponde, ai sensi degli articoli 2051 e/o 2043 del Codice Civile, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dei beni immobili, salva la prevedibilità, con l'ordinaria diligenza, della situazione di rischio;
- Che l'Avvocatura Comunale ha competenza di istruzione e verifica della fondatezza delle richieste di risarcimento danni e delle ragioni addotte a supporto delle stesse, nonché alla convenienza di eventuali transazioni;

Ciò premesso:

- in data 24/02/2020, con prot. generale n. 5008, il sig. ...OMISSIS..., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe VECCHIO da San Pietro Vernotico, inoltrava richiesta di risarcimento danni subiti alla propria autovettura modello ...OMISSIS... per sinistro stradale avvenuto in data 14/02/2020. Il legale del danneggiato riferiva che il giorno 14 febbraio u.s., intorno alle ore 19.30, il sig. ...OMISSIS... percorreva via Paolo Ancora alla guida della propria auto a velocità moderata e, all'altezza dell'incrocio via Mesagne - direzione Cellino San Marco -, incappava in una profonda buca stradale non visibile e non percettibile, tanto da configurarsi come insidia in quanto coperta dall'acqua piovana precipitata nella giornata. Subiva, pertanto danni quantificati in €250,00 (scoppio di n. 2 ruote), oltre al pagamento delle spese legali pari €100,00;
- in data in data 26/06/2020, con prot. generale n. 15823, il sig. ...OMISSIS..., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe VECCHIO da San Pietro Vernotico, inoltrava richiesta di risarcimento danni subiti alla propria autovettura modello ...OMISSIS... per sinistro stradale avvenuto in data 22/10/2019. Il legale del danneggiato riferiva che il giorno 22 ottobre 2019, intorno alle ore 19.50, il sig. ...OMISSIS... si trovava a bordo della sua auto nel parcheggio retrostante il Condominio POLARIS - su via Lecce n.203 - ed incappava in una profonda buca presente sul manto stradale a ridosso della cavalletta di scolo provvista di griglia per l'acqua piovana, non visibile e non percettibile, causata da una cattiva manutenzione dell'asfalto. I danni venivano quantificati in €466,20, oltre al pagamento delle spese legali.

Visto che per le richieste di risarcimento danni di cui sopra è stata portata a termine la fase istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché con gli accertamenti eseguiti dai competenti uffici comunali, così come meglio riportato nelle Relazioni Tecniche redatte dall'Avvocatura Comunale e depositate in atti presso l'Ufficio Competente, e qui di seguito riassunte:

Richiesta Protocollo	Avvocato	Richiedente	Importo Richiesto
5008 del 24.02.2020	Avv. Giuseppe Vecchio	C.S.	250,00 + spese legali

15823 del 26.06.2020	Avv. Giuseppe Vecchio	P.C.	466,20 + spese legali
		totale	716,20 + spese legali

Considerato che

- su proposta delle parti danneggiate, si è avviata la fase di negoziazione assistita ai sensi degli artt 2 e 3 del DL n. 132/14 con l'esposizione delle reciproche pretese e posizioni;
- a seguito di idonea procedura istruttoria, l'Avvocatura del Comune di San Pietro Vernotico, ha suggerito di aderire alla composizione bonaria in quanto:
- le richieste di risarcimento sopra menzionate risultano adeguatamente supportate da idonei elementi probatori;
- sulla scorta della documentazione acquisita, potrebbe risultare difficile superare la presunzione di colpa dell'Ente;
- che il bonario componimento escluderebbe il riconoscimento di qualsivoglia responsabilità dell'Ente sull'accaduto, così come meglio specificato nella recente sentenza della Suprema Corte Cass. Ord.n. 5721/19 del 27/02/2019;
- che la transazione consentirebbe di evitare un eventuale contenzioso che esporrebbe il Comune anche al rischio, per il caso di soccombenza, del pagamento delle spese di lite e della eventuale CTU;

Considerato che pertanto, è stato proposto alle parti di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia ai fini della liquidazione dei danni nella misura meglio quantificata per ciascuna richiesta di risarcimento nella tabella qui di seguito riportata, con rinuncia da parte dei danneggiati a ogni successivo procedimento giudiziario;

Richiesta Protocollo	Avvocato	Richiedente	Danno quantificato
5008 del 24/2/2020	Avv. G. VECCHIO	C.S.	200,00 omnia
15823 del 26/6/2020	Avv. G. VECCHIO	P.C.	300,00 omnia
		Totale	500,00

PRESO ATTO che le proposte di definizione bonaria relative ai sinistri sopra indicati sono state accettate dalle parti danneggiate - giuste note depositate in atti presso l'Avvocatura comunale -, con la rinuncia a qualsiasi altra azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni subiti e subendi derivanti dal sinistro oggetto della richiesta;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno prevenire l'alea dei promovendi giudizi definendo bonariamente le liti con i danneggiati, ritenendo congrue le somme concordate a titolo di risarcimento danni e onde evitare un maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che una eventuale definizione giudiziale delle stesse esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di risarcimento danni che per spese di giudizio;

RILEVATO

- che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

- non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);
- deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transigere crediti tributari, stante la loro indisponibilità);
- deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

VISTA la delibera della Corte dei Conti n. 20/2012 - Sezione Regionale Piemonte che ha statuito:

«la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali»;

VISTO

- il parere reso dalla Sezione Umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 del 24.09.2015 che richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

- che l'Osservatorio, nel punto n. 104 citato, precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente locale di pervenire a un accordo; dunque, l'Ente stesso può definire tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi dell'accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l'Ente locale può seguire le normali procedure recate dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all'esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

VISTA la delibera n. 345/2013/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte la quale, interpellata in merito all'interpretazione dell'art 239, comma 1, lett. b) n. 6, del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012), ha chiarito che *"i pareri dell'Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate nell'art. 239, co. 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni" (n.6)." e che "Al fine di individuare, in concreto, se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali";*

CONSIDERATO che, sulla scorta delle considerazioni espresse nelle deliberazioni di cui innanzi, le presenti transazioni non necessitano dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, non afferendo a procedimenti che devono concludersi con una delibera di Consiglio Comunale, e non trattandosi di ipotesi riconducibile al concetto di debiti fuori bilancio, come oramai costantemente ribadito dalla Corte dei Conti, in materia di accordi transattivi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire una azione giudiziaria, di pervenire ad un componimento bonario della vicenda di cui trattasi attraverso la stipula di un atto di transazione in forma scritta;

Ritenuta vantaggiosa tale soluzione per l'Ente che, con il pagamento della somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), comprensiva di ogni onere, intende definire le due controversie, evitando un maggiore aggravio di spesa, atteso che eventuali definizioni giudiziali delle stesse esporrebbero l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori, sia a titolo di risarcimento danni, che per spese di giudizio, così come meglio dettagliato nelle Relazione tecniche redatte in data 17.11.2020 dal funzionario Responsabile dell'Avvocatura Comunale per ciascuna istanza di risarcimento e in atti depositate;

Viste ed analizzate le bozze degli atti di transazione, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto, quindi, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, transigere i sinistri di cui trattasi nei termini sopra definiti e riportati nelle allegate bozze di definizione bonario componimento, al fine di evitare nocumento alla gestione amministrativa contabile dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1) di prendere atto delle proposte di definizione, così come elencate, al fine di definire in maniera bonaria le seguenti controversie con rinuncia a qualsiasi altra azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni subiti e subendi derivanti dal sinistro:

Richiesta Protocollo	Avvocato	Richiedente	Importo Richiesto
5008 del 24.2.2020	Avv. G. VECCHIO	C.S.	250,00 + spese legali
15823 del 26.6.2020	Avv. G. VECCHIO	P.C.	466,20 + spese legali
		totale	716,20 + spese legali

2) di esprimere parere favorevole alle proposte di definizione bonaria acquisite agli atti per la somma complessiva di € **500,00**, a transazione di tutti i diritti derivanti dai sinistri de quo, come di seguito indicato in tabella:

Richiesta Protocollo	Avvocato	Richiedente	Danno quantificato
5008 del 24.2.2020	Avv. G. VECCHIO	C.S.	200,00 omnia

15823 del 26.6.2020	Avv. G. VECCHIO	P.C.	300,00 omnia
		totale	500,00

3) di prendere atto e fare proprie le bozze degli atti di transazione, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta i termini definiti concernenti le richieste di risarcimento danni proposte dai sig.ri ...OMISSIS... e ...OMISSIS... contro il Comune di San Pietro Vernotico;

4) di dare atto che le liquidazioni di che trattasi restano subordinate alla sottoscrizione dei rispettivi atti di transazione;

5) di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Legale alla sottoscrizione dell'atto di transazione con i danneggiati, al fine delle definizioni bonarie delle richieste come sopra meglio specificate e per l'importo onnicomprensivo di € 500,00 da imputare al Cap. 2863 Missione 01 Programma 11 Titolo 110050201 del bilancio corrente disponibile, demandando al medesimo funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

6) di dare atto che le presenti transazioni non necessitano dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, non afferendo a procedimenti che devono concludersi con una delibera di Consiglio Comunale;

7) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 27/05/2021 N. 821 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 21/05/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 27/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cosimo Passiatore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 27/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Cosimo Passiatore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.